

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 17/03/2026

FATTO

Con ricorso del 12/12/2025, proposto dopo l'esito negativo del reclamo che afferma aver indirizzato direttamente all'intermediario, la ricorrente ha chiesto la risoluzione di un contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 125 *quinquies* TUB e la restituzione della somma di € 2.500,00 versata a titolo di caparra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del versamento ed il risarcimento dei danni.

In particolare, la ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 01/07/2025 un finanziamento contestualmente alla conclusione di un contratto per l'acquisto di un'autovettura la cui consegna era prevista per il 31/07/2025. In data 8/9/2025, in considerazione del fatto che il termine di consegna non sarebbe stato rispettato, la ricorrente ha costituito in mora il venditore e poi, visto l'esito negativo della diffida, in data 22/9/2025 ha notificato atto di diffida all'intermediario con contestuale richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata proposizione del preventivo reclamo e per la mancata allegazione da parte della ricorrente della documentazione probatoria a supporto delle proprie pretese.

Nel merito l'intermediario ha rilevato che il contratto di finanziamento non si sarebbe mai perfezionato e non sussisterebbe quindi alcuna pretesa di adempimento nei confronti della ricorrente e, con riferimento alla richiesta di restituzione dell'acconto versato per l'acquisto dell'autovettura, ha eccepito che tali somme sarebbero state corrisposte al venditore il quale potrebbe eventualmente essere destinatario della domanda restitutoria.

Con repliche del 28/01/2026, la ricorrente ha contestato le eccezioni preliminari dell'intermediario affermando di aver inviato il proprio reclamo in data 22/2/2025 e che la documentazione menzionata nel ricorso sarebbe già in possesso della controparte e ciò renderebbe la produzione superflua.

La ricorrente ha altresì insistito nella richiesta di ristoro del danno patrimoniale subito sostenendo che la condotta dell'intermediario avrebbe ingenerato un suo legittimo affidamento sulla corretta esecuzione dell'operazione e che quindi lo stesso deve rispondere di quanto accaduto.

Con le proprie controrepliche l'intermediario ha insistito nelle proprie eccezioni preliminari precisando che la documentazione richiamata ed il reclamo sarebbero stati inviati ad un indirizzo elettronico a lui sconosciuto e che comunque era onere della ricorrente produrre con il ricorso la documentazione ivi richiamata.

DIRITTO

Il ricorso sottoposto al Collegio verte in tema di contratti di finanziamento collegati all'acquisto di autovetture e sulla possibile responsabilità dell'intermediario per i danni dipesi dall'inadempimento del venditore.

In via pregiudiziale il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità formulate dall'intermediario convenuto e fondate sull'asserito mancato invio del reclamo preventivo nonché sul difetto di allegazione della documentazione richiamata nel ricorso introduttivo del procedimento.

Sotto il primo profilo la ricorrente dichiara di aver proposto reclamo all'intermediario in data 22/9/2025 e con le proprie repliche produce la relativa nota-pec.

L'intermediario, di contro, afferma di non aver mai ricevuto alcun reclamo ed in sede di controrepliche evidenzia che l'indirizzo di destinazione di cui alla pec prodotta da controparte non è a lui riconducibile nonché la mancata produzione della ricevuta di consegna della stessa.

Poiché, come è noto, le Disposizioni Abf al paragrafo 1 della sezione VI prevedono espressamente che *"Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario"* il mancato adempimento comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nella vicenda sottoposta al Collegio, alla luce della documentazione acquisita al fascicolo, l'eccezione di inammissibilità del ricorso appare fondata in quanto sembra effettivamente doversi escludere che la ricorrente abbia portato a conoscenza dell'intermediario il proprio reclamo sia in quanto l'indirizzo pec utilizzato è stato espressamente sconosciuto dal destinatario sia in quanto non è stata prodotta la prova della consegna del messaggio.

Al contempo sembra meritevole di accoglimento anche l'eccezione di inammissibilità in virtù dell'ulteriore elemento concernente il difetto di allegazione della documentazione richiamata in ricorso.

Difatti la circostanza appare confermata dalla stessa parte ricorrente in sede di repliche allorché dichiara di non aver provveduto alla produzione in quanto la documentazione sarebbe stata già trasmessa all'intermediario e quindi a sua conoscenza.

Sul punto si richiamano ancora una volta le Disposizioni Abf ove, al paragrafo 3 della sezione VI, viene espressamente statuito che *"La decisione sul ricorso è assunta sulla base della documentazione prodotta dalle parti nell'ambito dell'istruttoria"* precludendo quindi l'ammissibilità di un ricorso privo della documentazione su cui si fondano le richieste formulate.

Le superiori evidenze precludono la possibilità di decidere il ricorso del quale deve comunque anticiparsi una apparente infondatezza nel merito in quanto sembrerebbe doversi escludere che l'inadempimento del venditore possa comportare un obbligo risarcitorio a carico dell'intermediario che dichiara il mancato perfezionamento del finanziamento teso al pagamento del prezzo della vendita.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE